

**Abstract.** *L'art. 1228 c.c., come fatto palese dal dato testuale della disposizione, si riferisce non soltanto ai dipendenti o ad altri soggetti, come i domestici o i commessi nei confronti dei quali è evocato un rapporto giuridico di subordinazione che annulla ogni sfera rilevante di autonomia nell'esecuzione, ma comprende anche i collaboratori dotati di autonomia e che cooperano con il debitore, così estendendo la responsabilità contrattuale a tutto l'entourage di cui si sia concretamente avvalso nella fase solutoria il debitore del cui inadempimento si controverte. L'art. 1228 c.c. consente al creditore di agire nei confronti della controparte contrattuale per l'inadempimento causato dal terzo, ferma restando la sua diretta responsabilità verso il creditore qualora il fatto sia sussumibile nel paradigma dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c., verificandosi in tale ipotesi una fattispecie riconducibile all'art. 2055 c.c. con la conseguenza che il debitore ed il suo collaboratore sono obbligati in solido verso il creditore in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione.*

\* \* \* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI TERNI**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. F.C. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. .../2013 R.G. promossa da:

E.M., C.F. (...), con il patrocinio dell'avv. F.R., elettivamente domiciliato in Via (...), Terni, presso il difensore avv. F.R.

- Attore

CONTRO

G.G. & F. s.n.c. di G.N. E M., C.F. (...), con il patrocinio dell'avv. P.D., elettivamente domiciliato in Piazza (...), Terni, presso il difensore avv. P.D.

- Convenuto

E

S.P. di S.A., C.F. (...), con il patrocinio dell'avv. G.A., elettivamente domiciliato in Via (...), Terni, presso il difensore avv. G.A.

- Convenuto

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. M.E. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni G.G. & F. S.n.c. (in seguito, per brevità, anche soltanto G.) nonché la ditta S.P. di S.A. (in seguito, per brevità, anche soltanto S.), per ivi sentirli condannare, in solido tra di loro, previo accertamento dei vizi e difetti dell'opera eseguita dalla ditta S.P., commissionata dalla G., a risarcire il danno subito dall'attore in conseguenza dei vizi e dei difetti dell'opera, mediante versamento in suo favore del complessivo importo di Euro 10.627,27 o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (19.03.2013) al saldo effettivo. Con vittoria delle spese di lite.

Si costituivano ritualmente in giudizio le parti convenute i quali eccepivano, quanto alla soc. G., il proprio difetto di legittimazione passiva, la decadenza dell'attore dall'azione per tardiva denuncia dei vizi, contestando nel merito l'ammontare del danno invocato dall'attore e chiedendo, in ogni caso, di essere manlevata e tenuta indenne dalla ditta S.P. di S.; quanto all'altra convenuta, S.P. di S., eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, l'erroneità della norma invocata, la prescrizione dall'azione, l'insussistenza, nel merito, dei vizi lamentati e la carenza di denuncia degli stessi da parte della soc. G., la quale le avrebbe commissionato l'esecuzione dei lavori presso l'abitazione dell'attore.

Ammessa ed assunta la prova orale sui capitoli dedotti da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. *sub* (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...) e sul capitolo 1 dedotto da parte S. nella seconda memoria *ex* art. 183 c.p.c. ed espletata la C.T.U. con il mandato di cui all'ordinanza 14.07.2014, veniva fissata udienza al 19.09.2016 per la precisazione delle conclusioni definitive dal precedente giudice assegnatario. Pervenuta la causa avanti questo giudice onorario all'udienza del 30.09.2016, veniva formulata proposta conciliativa e alla successiva udienza del 14.10.2016 la parte attrice chiedeva differimento al fine di valutare la nuova proposta transattiva formulata in udienza dalla parte convenuta G.

Alla successiva udienza del 25.11.2016, stante l'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. Dall'istruttoria orale è emerso quanto segue.

Sul capitolo 1 dedotto da parte S. (Vero che l'Impresa G. dava incarico a S.A. di eseguire il lavoro consistente nella posa in opera di piastrelle di kerlite nell'appartamento del sig. M.E. di T., Via C. n. 9), il teste A.R. ha confermato la circostanza, in quanto riferitagli dal sig. S.

Sul capitolo 2 dedotto da parte attrice (Vero che l'impresa G. s.n.c. si dichiarava disposta ad eliminare i vizi e difetti rilevati a propria cura e spese, mediante demolizione e sostituzione delle mattonelle), il teste D.S. ha confermato la circostanza, precisando che era presente.

Sul capitolo 4 dedotto da parte attrice (Vero che il sig. M. e l'impresa G. s.n.c. si accordavano affinché il primo acquistasse le mattonelle e la seconda provvedesse alla posa in opera del nuovo pavimento), il teste D.S. ha confermato la circostanza.

Sul capitolo 5 dedotto da parte attrice (Vero che delegava l'esecuzione dei lavori di montaggio della kerlite alla ditta S.P. di S.), il teste D.S. ha dichiarato di ritenere di sì in quanto riferitogli dall'attore.

Sul capitolo 6 dedotto da parte attrice (Vero che la S.P. di S. effettuava il montaggio del pavimento in kerlite presso l'abitazione del sig. M.E. alla fine del mese di novembre 2012), il teste D.S. ha confermato la circostanza, precisando che più o meno trattavasi di quel periodo, in quanto ricordava le assenze dal lavoro dell'attore.

Sul capitolo 7 dedotto da parte attrice (Vero che due o tre giorni dopo l'ultimazione dei lavori il sig. M. comunicava verbalmente sia alla soc. G. s.n.c. sia alla ditta S.P. di S. che le mattonelle in kerlite nei punti di giunzione presentavano dei denti e che in diversi punti, se battute, rispondevano con un rumore cupo), il teste D.S. ha confermato che, qualche giorno dopo, l'attore ha chiamato il sig. G. per fargli presente quanto dedotto.

Sul capitolo 8 dedotto da parte attrice (Vero che dopo la denuncia del sig. M. alle due imprese, la soc. G. s.n.c., in persona del sig. G.N. si recava presso l'abitazione a visionare i vizi e i difetti), il teste D.S. ha confermato la circostanza.

Sul capitolo 9 dedotto da parte attrice (Vero che in detta circostanza il sig. G.N. prendeva atto dei vizi denunciati asserendo che vi era un difetto di montaggio), il teste D.S. ha confermato la circostanza.

Sul capitolo 14 dedotto da parte attrice (Vero che il montatore ha utilizzato un quantitativo di collante inferiore a quello indicato nel manuale tecnico redatto dalla Cotto d'Este), il teste E.G. ha confermato la circostanza, precisando che così gli era stato riferito, o meglio gli erano stati riferiti i quantitativi di colla usati e riferendo che probabilmente glielo aveva detto l'attore.

Sul capitolo 15 dedotto da parte attrice (Vero che il manuale tecnico di montaggio della kerlite, redatto dalla Cotto d'Este, azienda produttrice del detto materiale, prescrive un'accurata verifica della planimetria del piano di posa con una tolleranza massima di 2 mm, la doppia spalmatura del collante ed una fuga tra le mattonelle di 2 mm.), il teste E.G. ha confermato la circostanza.

Dall'elaborato del Consulente Tecnico d'Ufficio è emerso che:

- la pavimentazione oggetto di causa presenta "denti" e/o "scalini" tra una mattonella e l'altra, in più punti;
- non si ha una simmetria delle mattonelle e dell'intera pavimentazione;
- la diversa colorazione delle fughe non costituisce un vizio;
- al fine di porre rimedio ai vizi riscontrati è necessario provvedere al rifacimento dell'intera pavimentazione, in quanto la sostituzione delle sole porzioni di pavimentazione posate non a regola d'arte non è possibile per l'impossibilità di verificare la planarità del sottofondo, per l'assenza di spazio per posare le singole mattonelle e per la differente colorazione che le nuove mattonelle avrebbero rispetto a quelle non rimosse, stante la diversa partita di appartenenza;
- i costi per l'eliminazione dei vizi (comprensivi di demolizione della pavimentazione presente, smontaggio e rimontaggio degli arredi, compresa la cucina in muratura) ammontano ad Euro 7.936,27.

In risposta alle osservazioni del consulente della parte convenuta S., il C.T.U. ha precisato che i difetti riscontrati non diminuiscono la funzionalità dell'opera, né ne impediscono l'utilità a cui è destinata, se non per il periodo in cui si dovranno rieseguire i lavori e che, all'infuori del fatto che possano verificarsi ulteriori spaccature in alcune mattonelle e ad una visuale magari non gradevole, null'altro possa accadere.

3. Dai vizi evidenziati dal C.T.U. e dalla precisazione che tali vizi (crepature di soltanto alcune delle mattonelle e presenza di dislivelli tra soltanto alcune mattonelle) non diminuiscono la funzionalità dell'opera, né ne impediscono l'utilità a cui è destinata, né possano portare a conseguenze più gravi di possibili crepature di altre mattonelle, si ritiene che alla fattispecie per cui è causa non sia applicabile la disciplina dettata dall'art. 1669 c.c., in quanto trattasi di difetti che non incidono negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile.

Le allegazioni contenute nell'atto di citazione e la stessa qualificazione giuridica data dall'attore, riconducono la fattispecie dedotta nei confronti della convenuta G. alle disposizioni degli artt. 1667 e 1668 c.c., mentre la domanda proposta nei confronti del convenuto S. deve essere ricondotta all'art. 2043 c.c. in quanto l'attore, pur non avendo dato tale espressa qualificazione giuridica, con l'atto di citazione ne ha allegato tutti i presupposti e, segnatamente, che l'opera è stata prestata dal S. (pt. 7 e 8 di citazione), la colpa (pt. 9, 11, 13 di citazione), il danno ingiusto (pt. 14 e 15 di citazione) e l'obbligo risarcitorio.

Con riguardo al tenore del complessivo atto introduttivo del giudizio, nonché al contenuto della perizia di parte ivi richiamata, la domanda attorea di risarcimento del danno deve ritenersi correttamente proposta. Si ritiene infatti che la tutela apprestata al committente dall'art. 1668 c.c. si inquadri nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e, pertanto, che il committente possa sempre chiedere il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, senza necessità del previo esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione specifica. Ciò a maggior ragione nel caso in esame, in considerazione del fatto che l'opera per cui è giudizio è stata posta in essere al fine di eliminare i vizi lamentati dall'attore sul pavimento originariamente predisposto dalla società convenuta (ritenendosi tacito il riconoscimento dei difetti originari, avvenuto per *facta concludentia* sia con l'assunzione dell'onere di dar corso alla sistemazione dei medesimi, poi tentata, sia con la conseguente rinuncia all'addebito all'attore del costo dei lavori di rifacimento della pavimentazione).

4. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta G. deve essere respinta in quanto infondata, avendo la parte attrice provato (con la deposizione, sopra richiamata, del teste S., assunto all'udienza del 21.09.2015) che fu la G. ad assumere l'impegno, nei confronti dell'attore, di far eseguire l'opera di cui trattasi.

Parimenti da rigettarsi è l'eccezione di decadenza tempestivamente proposta dalla convenuta G. con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.02.2014, in quanto il teste D.S., in risposta ai capitoli 7, 8 e 9 ha dichiarato che nei giorni immediatamente seguenti all'esecuzione dell'opera, l'attore contestò verbalmente al legale rappresentante della G. i difetti riscontrati e che il legale rappresentante della predetta società, recatosi in loco, riconobbe espressamente i vizi. Né può ritenersi che nella fattispecie vi sia stata accettazione dell'opera da parte dell'attore, in quanto dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi in tale senso.

5. Nel merito, la domanda attorea è da ritenersi fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

Come sopra esposto, il C.T.U. ha ritenuto che l'opera per cui è causa non sia stata espletata a regola d'arte e che i vizi riscontrati siano dovuti alla mancata osservanza delle regole dell'arte.

Ha quindi quantificato il costo per l'eliminazione dei vizi nell'importo di Euro 7.936,27.

La circostanza che le stanze ove è stata eseguita la posa dei pavimenti non fossero state completamente liberate da tutti gli arredi, così come la difficoltà della posa del materiale acquistato dall'attore non esonerano le parti convenute da responsabilità in quanto dall'istruttoria non è emerso né che le parti convenute avessero avvertito l'attore che le predette circostanze non avrebbero consentito l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e che vi sarebbero state le conseguenze ora oggetto del giudizio, né che l'attore ha richiesto che l'opera venisse comunque eseguita assumendosi il rischio delle conseguenze. Al riguardo va reiterato l'insegnamento della Corte di legittimità in base al quale (cfr. Cass., n. 4161/15; Cass. 21.5.2012, n. 8016).

Si ritiene di dover aderire e fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. in considerazione della correttezza del ragionamento logico svolto.

Conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, quando il giudice del merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico scovre da vizi logico motivazionali, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.

È provato, come detto, che l'attore ha conferito alla G. l'incarico di effettuare la posa della kerlite e che questi ha a sua volta incaricato il S. Pacifico perché non contestato da alcuna delle parti è che fu il S. ad espletare l'opera.

Pur ritenendosi che, vertendosi in materia contrattuale, la colpa sia presunta, le risultanze dell'istruttoria hanno palesato come sussista colpa in capo al posatore della pavimentazione, ossia il S. e che, stante la qualifica e l'attività professionalmente da questi svolta, non possa attribuirsi alla G. *culpa in eligendo*.

Si ritiene tuttavia che la società convenuta risponda anche del risarcimento del danno, per cui l'art. 1668 c.c. richiede il predetto elemento soggettivo. Deve infatti ritenersi che nella fattispecie trovi applicazione l'art. 1228 c.c. il quale, come fatto palese dal dato testuale della disposizione, si riferisce non soltanto ai dipendenti o ad altri soggetti, come i domestici o i commessi nei confronti dei quali è evocato un rapporto giuridico di subordinazione che annulla ogni sfera rilevante di autonomia nell'esecuzione, ma comprende anche i collaboratori dotati di autonomia e che cooperano con il debitore, così estendendo la responsabilità contrattuale a tutto l'entourage di cui si sia concretamente avvalso nella fase solutoria il debitore del cui inadempimento si controverte.

L'art. 1228 c.c. consente al creditore di agire nei confronti della controparte contrattuale per l'inadempimento causato dal terzo, ferma restando la sua diretta responsabilità verso il creditore qualora il fatto - com'è nella fattispecie - sia assumibile nel paradigma dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c., verificandosi in tale ipotesi una fattispecie riconducibile all'art. 2055 c.c. con la conseguenza che il debitore ed il suo collaboratore sono obbligati in solido verso il creditore in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione.

La giurisprudenza è condivisibilmente orientata ad una applicabilità dell'art. 2055 c.c. a tutte le ipotesi di illecito civile e non soltanto a quelle aquiliane cui la predetta disposizione sembra predestinata dalla *sedes materiae*, ma anche a quelle contrattuali e, segnatamente, alle ipotesi in cui il fatto dannoso sia il risultato di fatti - com'è quello di cui si controverte - astrattamente riconducibili in parte all'illecito aquiliano ed in parte all'illecito contrattuale.

Deve quindi ritenersi che le parti convenute, in solido tra loro, ciascuna per i titoli sopra individuati, debbano essere dichiarate tenute e condannate al pagamento, in favore dell'attore della somma di Euro 7.936,27, come quantificata dal C.T.U. per l'eliminazione dei vizi, oltre ad Euro 3.650,00 oltre ad iva pari alla somma esborsata dall'attore per l'acquisto della kerlite (come compiutamente allegato dall'attore e non contestato dai convenuti) vanamente, in quanto destinata ad essere demolita per l'eliminazione dei vizi.

Ritenuto che l'obbligazione risarcitoria (pur se derivante da inadempimento contrattuale) abbia natura di debito di valore, al fine di ripristinare la situazione patrimoniale di cui la parte danneggiata godeva anteriormente all'evento dannoso - sulle somme in esame è altresì dovuta la rivalutazione, la quale decorre a far data dalla stima del danno da parte del CTU (da individuarsi nel 29.06.2015, data apposta in calce al computo metrico), e ciò pur in assenza di una specifica domanda in proposito, dal momento che l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento di obbligazioni contrattuali, anche quando abbia ad oggetto una prestazione pecuniaria (Cass. 13.5.04, n. 9091), risulta diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, restando sottratta al principio nominalistico, e deve, pertanto, essere quantificata dal giudice, anche d'ufficio (Cass. 1.7.02, n. 9517 e 4.10.99, n. 11021).

Sull'importo così rivalutato ad oggi, gli interessi sono poi dovuti solo a far data dalla presente sentenza e non anche per il periodo precedente, per il quale spetterebbero unicamente qualora, dal confronto comparativo tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se - in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi - la seconda ipotetica somma fosse maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo (Cass. 24.10.07, n. 22347).

Rispetto alla quale situazione il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli stessi soltanto quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. 12.2.10, n. 3355), ciò che nella fattispecie non è avvenuto.

6. In merito alle domande proposte da G. nei confronti della convenuta Impresa S., ritenuto, come sopra esposto, che dalle dichiarazioni dei testi R. e S. debba ritenersi provato che l'incarico della posa delle mattonelle *de quibus* è stato conferito dalla società G. al S.

Avendo il convenuto S. dimostrato la propria qualità di artigiano, non contestata dalla convenuta G. - che non ne ha dimostrato la natura di impresa organizzata *ex art.* 1655 c.c. - il rapporto intercorso tra i predetti soggetti è da ascrivere al contratto d'opera, disciplinato dagli art. 2222 e ss. c.c.

Ai sensi dell'art. 2226 c.c. i vizi ed i difetti dell'opera devono essere contestati entro 8 giorni dalla scoperta e l'azione deve essere introdotta entro l'anno dalla consegna.

Non avendo parte G. provato di aver tempestivamente denunciato i vizi (né proposto l'azione) al S. entro il termine prescritto, sono fondate entrambe le eccezioni di decadenza e di prescrizione proposte dal S. nei confronti della G.

La domanda proposta dalla G. nei confronti del S. deve pertanto essere rigettata.

7. In applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., le parti convenute devono essere dichiarate tenute e condannate alla rifusione delle spese di C.T.U. e di lite, queste ultime liquidate come da dispositivo tenendo conto dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, siccome il disposto dell'art. 28 prevede che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. F.C., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara tenute e condanna entrambe le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di Euro 11.586,27, oltre ad iva come per legge, somma da rivalutarsi dal 29.06.2015 alla data della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo;
2. dichiara tenute e condanna entrambe le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali che si liquidano in Euro 233,08 per spese, Euro 4.835,00 per onorari oltre rimborso forfettario, iva e cpa.;
3. dichiara tenute e condanna entrambe le parti convenute, in solido tra loro a pagare le competenze di CTU.

Così deciso in Terni, il 15 marzo 2017.

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2017.

Il Giudice